

DIRITTO SOCIETARIO

I sindacati di voto

di Dottryna



I soci di una S.p.a. possono regolare i rapporti tra loro intercorrenti stipulando appositi “*patti parasociali*”. Trattasi di veri e propri contratti che vincolano esclusivamente i sottoscrittori.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Societario*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo fornisce un’analisi dei patti parasociali di sindacato di voto.

I **sindacati di voto** sono **patti parasociali** finalizzati a **stabilizzare il governo della società**, obbligando i **soci-sottoscrittori** ad esercitare il **diritto di voto** nel modo deciso dal **sindacato**.

Secondo la [sentenza n. 14865/2001](#) della Corte di Cassazione, “*I patti parasociali e, in particolare i cosiddetti **sindacati di voto** sono, nella loro varia tipologia (che non ne consente, allo stato, la riconduzione ad uno schema tipico unitario) **accordi atipici volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi (su vari oggetti) il loro diritto di voto in assemblea** (non dissimilmente dall'accordo, ad esempio, sul contenuto del voto che preventivamente intervenga tra più comproprietari delle medesime azioni, ex articolo 2347 cod. civ.).*

*Il vincolo, che da tali patti discende, opera, pertanto, su un terreno esterno a quello della organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere **parasociale**), per cui non può dirsi, senza confondere i due diversi piani del rapporto parasociale e del rapporto sociale; né che al socio, stipulante un tal patto, sia in alcun modo impedito di determinarsi all'esercizio del voto in assemblea come meglio creda, né, quindi, che il patto stesso ponga in discussione il funzionamento dell'organo assembleare.”*

I sindacati di voto possono prevedere:

- l’impegno dei soci-sottoscrittori a votare nel rispetto del patto nelle **votazioni assembleari** o nelle **votazioni di un altro organo collegiale** della società;

- **l'impegno** dei soci-sottoscrittori a votare nel rispetto del patto **in alcune assemblee, in tutte le assemblee, o in tutte le assemblee riguardanti un determinato oggetto**;
- **l'impegno** dei soci-sottoscrittori ad esprimere un voto nel rispetto del patto **per tutte le azioni loro possedute o solo per alcune azioni**;
- **l'istituzione di un organo collegiale** che determini di volta in volta il voto da esprimere da parte dei soci-sottoscrittori (**sindacati con organi**). A sua volta, **l'organo collegiale può deliberare a maggioranza o all'unanimità, e, se non è raggiunto il quorum, la decisione di voto** può essere **lasciata al socio** stesso o **a un terzo** (arbitro);
- il rilascio di una **delega ad un rappresentante comune** (c.d. **"direttore del patto"**), che esprimerà un **voto** valido per **tutte le azioni** dei soci-sottoscrittori del patto;
- **l'intestazione fiduciaria** delle azioni **ad un terzo o ad una società fiduciaria**, con espressa previsione delle **modalità di voto**.

Nella seguente tabella sono elencate le diverse possibili fattispecie di sindacato di voto.

Singole fattispecie:

- **sindacato di voto relativo alla nomina e revoca delle cariche sociali** (con il quale vengono **individuati gli amministratori** che i soci-sottoscrittori dovranno successivamente votare in assemblea);
- **sindacato di voto relativo al finanziamento o alla capitalizzazione della società** (con il quale due o più soci **si obbligano a finanziare la società**, a titolo di prestito o di capitale);
- **sindacato di voto per la distribuzione, anche non proporzionale, degli utili** (con il quale i soci-sottoscrittori si accordano per una **diversa redistribuzione degli utili e delle perdite**, in difformità a quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto);
- **sindacato di voto per l'astensione dall'esercizio dell'azione di responsabilità** (con il quale i soci-sottoscrittori **rinunciano ad esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori**, dopo che il loro mandato è concluso);
- **sindacato di voto per l'astensione dell'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio** (sulla legittimità del richiamato accordo si esprimono forti **perplessità**, soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >